



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del Comune di
Castelletto sopra Ticino (NO)

All'Organo di revisione
economico-finanziaria del Comune di
Castelletto sopra Ticino (NO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2021 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) – Castelletto sopra Ticino (NO).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2021, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo ConTe, sono emerse delle criticità evidenziate meglio nella nota istruttoria inviata all'Ente con nota prot. n. 9692 del 04/10/2023.

Vista la nota di risposta prot. ConTe n. 15113 del 17/10/2023 e relativi allegati, con la quale si è argomentato su quanto richiesto, si ritiene di poter procedere all'archiviazione della posizione relativa al rendiconto 2021 con le seguenti osservazioni.

In relazione alla gestione dei residui si raccomanda il costante e puntuale allineamento dei ruoli presso l'Agenzia delle Entrate -Riscossi con i crediti indicati nel bilancio dell'Ente. Si rammenta inoltre che al punto 9.1 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 è previsto che: *“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.*

[..]Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

[..]Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie”.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. 118/2011 impone di esplicitare nella relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi.

Si fa infine presente che l'emissione dei ruoli, gestiti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, soggetto preposto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, non esime l'Amministrazione dall'adottare ogni opportuno controllo sull'attività svolta dal concessionario.

Infine, per quanto riguarda il contenzioso, si richiama il punto 5.2 dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, che ha imposto l'obbligo di accantonamento di somme nel fondo rischi contenzioso in presenza di significative probabilità di soccombenza o di sentenza non definitiva e non esecutiva. Tale principio impone che il calcolo del fondo contenzioso venga effettuato non attraverso percentuali forfettarie, ma secondo criteri che riflettano le effettive probabilità di soccombenza.

Possono risultare utili ai fini della valutazione di congruità degli accantonamenti a fondo contenzioso, i criteri indicati dalla recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019 e Lazio n. 18/2020) che ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività "probabili", "possibili" e da "evento remoto".

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e sul rendiconto degli esercizi successivi.

Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Maria Di Vita



CORTE DEI CONTI